

**COMUNE DI MOLFETTA**

**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

**SETTORE TERRITORIO**

**CONTRATTO**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL'ATTIVI-  
TA' DI COORDINAMENTO E VIGILANZA SULLA PROGETTAZIONE PRELIMI-  
NARE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA RELATIVE A LAMA  
MARTINA E ZONA ARTIGIANALE (P.I.P.)**

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ , in Molfetta  
presso la sede municipale di Via Martiri di Via Fani, con la presente scrittura privata, redatta  
in duplice originale,

**TRA**

Il Comune di Molfetta (C.F. 00306180720), rappresentato dal Dirigente del Settore  
Territorio, ing. Alessandro Binetti, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art.107  
del D.L.vo 267/2000 e dell'art.26 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici  
comunali, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di  
seguito più brevemente indicato come "Committente",

**E**

il Prof. ing. Vito Telesca, residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_,  
nel seguito indicato "Contraente";

**PREMESSO**

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(R.G. n. \_\_\_\_\_ ) è stato affidato l'incarico di cui trattasi, ai sensi dell'art. 125 –  
comma 11 – del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., al Prof. Ing. Vito Telesca;
- che il Prof. Ing. Vito Telesca è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

al n. 3533;

- che il Prof. Ing. Vito Telesca ha dichiarato che il presente incarico rappresenta una prestazione di carattere occasionale;

- che a suo carico non risulta nulla al casellario giudiziale;

- che a suo carico non risultano carichi penali pendenti;

- che, ai sensi del D. Leg.vo n. 39/2013, il Prof. Ing. Vito Telesca ha dichiarato che non sussistono motivi ostativi alla accettazione del presente incarico, in quanto autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- che il presente incarico non rientra nella fattispecie di verifica antimafia;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **ART.1 – NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO**

La prestazione in oggetto è un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Nell'ambito del presente contratto il Contraente, che accetta l'incarico professionale in oggetto, dovrà espletare tutti i compiti previsti dal D.Leg.vo n. 163/2006 (Codice dei Contratti).

Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico, metterà a sua disposizione tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso. Il Contraente dovrà operare nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART.2 – PRESTAZIONI RICHIESTE**

Il Contraente svolgerà ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7 del Dlgs. 163/2006 le funzioni di supporto al RUP per la collaborazione scientifica nell'attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione preliminare delle opere di mitigazione idraulica relative a Lama Martina e Zona Artigianale (P.I.P.).

L'incarico si svolgerà in regime di autonomia, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti secondo quanto previsto dal

presente contratto.

Il Contraente provvederà a relazionare sulla attività svolta e provvederà a trasmettere gli elaborati conclusivi della propria attività in formato cartaceo ed elettronico editabile.

### **ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è consentito al Contraente cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 91 comma 3 del D.Lgs163/2006.

### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso dell'incarico di cui al precedente articolo 2 risulta determinato in complessivi € 15.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuta, come per legge.

### **ART.5 – MODALITA' E TEMPI DELL'INCARICO**

La prestazione di cui al presente contratto dovrà essere espletato entro 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Dalla data di stipula dovranno avviarsi tutte le attività necessarie per la corretta realizzazione del servizio.

L'attività di supporto implicherà da parte del Contraente costanti contatti con il Responsabile del procedimento e adeguata presenza presso le sedi richieste, avendo in particolare il compito coordinare e vigilare sull'attività di progettazione preliminare.

Le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro subordinato.

### **Art. 6 – CORRESPONSIONE COMPENSO**

Il compenso sarà suddiviso e liquidato in n. 2 (due) rate nel seguente modo:

✓ 30% al momento di sottoscrizione del presente contratto;

✓ 70% ad avvenuta trasmissione degli elaborati di cui all'art. 2 e, comunque, dopo l'approvazione, anche in linea tecnica, della progettazione preliminare;

Tutti i pagamenti dovuti verranno corrisposti dietro presentazione di specifiche fatture elettroniche, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale e, per quanto attiene alla seconda rata previa verifica della regolarità della prestazione eseguita.

In ogni caso il pagamento della seconda rata dovrà avvenire entro 90 giorni dalla conclusione delle attività e trasmissione degli elaborati di cui all'art. 2.

#### **ART. 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Contraente dichiara di essere stato informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente contratto. Lo stesso dichiara, altresì, che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del “Codice” sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Molfetta, sede di Via Martiri di Via Fani, Molfetta. Il Responsabile del trattamento è l'Ing. Alessandro Binetti, Dirigente del Settore Territorio, stessa sede.

#### **ART. 8 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

Tutti gli elaborati preparati nell'ambito della prestazione in oggetto dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale e resteranno di esclusiva proprietà della stessa Amministrazione.

Il Contraente potrà utilizzare i materiali predisposti nell'ambito del presente incarico solo previa richiesta di autorizzazione e risposta positiva da parte dell'Amministrazione.

Il Contraente si impegna, inoltre, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati,

documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che l'Amministrazione, di cui fosse venuto a conoscenza in forza del presente contratto, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003.

#### **ART. 9 – INADEMPIENZE**

In caso di inadempienza anche parziale degli accordi di cui al presente contratto, per causa imputabile al Contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante l'invio di lettera raccomandata. Si applicheranno le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. In tale eventualità saranno riconosciute le prestazioni parziali, se utili, effettuate dal soggetto contraente fino alla data della risoluzione del contratto, opportunamente documentate.

#### **ART.10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Contraente, relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse possibile bonario accordo tra le parti, sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. Il foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Trani.

#### **ART.11 – CLAUSOLE GENERALI**

Ciascuna parte conferma di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e che consentono all'altra parte di eseguire quanto previsto. Ciascuna parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione da parte sua del presente contratto e l'utilizzo di quanto realizzato in base al presente accordo non violano diritti di terzi.

#### **ART.12 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO RELATIVI ALLA**

### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Edli dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti dovuti alla mancata comunicazione da parte del Contraente dei dati di cui sopra o in generale dei dati necessari alle liquidazioni.

### **ART.13 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che procederà a detta registrazione.

### **ART. 14 – INCOMPATIBILITA'**

Il Contraente, accettando l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dello stesso nei confronti della propria posizione lavorativa presso l'Università della Basilicata e dichiara altresì che per il presente incarico non sussiste l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Università di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **ART.15 – CLAUSOLE SPECIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il Contraente approva specificamente le clausole inserite nei seguenti precedenti articoli:

art. 3: Divieto di cessione del contratto

Art. 9: Inadempienze

Art.10: Controversie e foro competente.

**ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto esplicitamente non riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

**ART. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE

IL CONTRAENTE